



## **Isee corrente, domanda Reddito cittadinanza e Naspi**

**Autore :** Consulenze

**Data:** 15/06/2019

**L'Inps ha respinto la mia domanda RdC Reddito di cittadinanza. Presentato Isee come in allegato. Mi hanno parlato di superamento della soglia. Nell'Isee ordinario compaiono redditi del 2017. Io ho lavorato fino ad agosto 2018. Ora sono in Naspi fino a metà maggio per cui percepirò ancora circa 1500 euro. Da settembre a dicembre 2018 ho percepito circa 2900 euro di Naspi. Da gennaio fino ad oggi altri 3000 euro circa. Posso e se si quando mi converrebbe fare Isee corrente vista la perdita lavoro per poter rientrare nei parametri RdC? Tengo a precisare che non ho altri redditi, siamo in tre in famiglia di cui una minorenni e sono in affitto a 500 euro al mese.**



Innanzitutto, è utile ricordare che l'**ISEE** corrente può essere presentato per chiedere all'**INPS** di rideterminare il valore ISEE nei casi in cui, per uno o più componenti del nucleo familiare, si siano verificate delle variazioni sfavorevoli di reddito rispetto alla condizione reddituale evidenziata nell'Isee ordinario.

Non può essere richiesto l'ISEE Corrente per far valere delle variazioni patrimoniali, ma solo per variazioni reddituali. Inoltre, è possibile presentare un ISEE corrente solo se è già in possesso di una Dichiarazione Isee valida già protocollata dall'INPS trasmessa dallo stesso CAF. L'INPS non accetta ISEE correnti fatti da un CAF diverso rispetto da quello che ha trasmesso la dichiarazione originaria, pertanto tali dichiarazioni dovranno essere predisposte dallo stesso CAF che ha presentato l'ISEE originario.

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE Corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora ricorrano due condizioni:

- vi sia una variazione nell'indicatore pari ad almeno il 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria (da qui la necessità che prima di richiedere l'ISEE corrente debba essere già stata presentata una **dichiarazione** ISEE- DSU, ordinaria per la quale sia stata rilasciata l'attestazione con il calcolo dell'ISEE, i cui estremi andranno indicati nel quadro S1);

- si sia verificata, per almeno uno dei componenti del **nucleo familiare**, una delle variazioni della situazione lavorativa di seguito riportate, nei 18 mesi precedenti; per il computo dei 18 mesi il termine iniziale da considerare è il 1° gennaio dell'anno di presentazione della DSU ordinaria, e da tale giorno si deve andare a ritroso di 18 mesi; in altre parole, per le dichiarazioni ISEE presentate nel 2019 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2017 (termine così modificato dalle Istruzioni DSU 2017 pubblicate nel mese di aprile 2017): se l'interessato ha fruito della **Naspi**, per determinare il periodo di cessazione dell'attività lavorativa non si deve considerare la data di cessazione della Naspi, ma la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ecco quali sono le variazioni della situazione lavorativa, da indicare nel quadro S2, che consentono la presentazione dell'ISEE corrente:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni del lavoratore) o una sospensione dell'attività lavorativa (es. richiesta di un periodo di permesso non retribuito per l'assistenza di un familiare) o una riduzione della stessa;



- lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegati con tipologie contrattuali flessibili, per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissioni del lavoratore), che risulti non occupato alla data di presentazione della dichiarazione ISEE, e che possa dimostrare di essere stato occupato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

- lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione dell'ISEE Corrente, che abbia cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente del nucleo familiare che rientra nelle condizioni per richiedere l'ISEE corrente, con la compilazione del modulo sostitutivo (modello MS), facendo riferimento ai seguenti redditi:

- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (come la Naspi), conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; per i soli (ex) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato si possono indicare i redditi conseguiti nei 2 mesi antecedenti la presentazione della dichiarazione ISEE (che verranno poi moltiplicati per 6 dall'Inps in sede di calcolo dell'ISEE Corrente);

- redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;

- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione; non devono essere indicati i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti del nucleo familiare nelle condizioni previste per presentare l'ISEE corrente, i redditi e i trattamenti "aggiornati", sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

L'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria lo stesso indicatore calcolato con i redditi e i trattamenti "aggiornati" come sopra esposto.



Nel caso specifico, presupponendo che vi sia una variazione nell'indicatore pari ad almeno il 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale ordinario, e ipotizzando che il lettore in passato sia stato occupato con contratto a tempo indeterminato, per massimizzare l'importo del reddito di cittadinanza ottenibile dovrebbe attendere 2 mesi dopo la fine della percezione della Naspi, per figurare così a reddito zero.

Nel caso in cui il lettore, in passato, non avesse un contratto a tempo indeterminato, fermo restando lo scostamento del 25% dell'indicatore della situazione reddituale, sarebbe comunque opportuno attendere il più possibile, terminata la percezione della Naspi, in modo che la media dei redditi dei 12 mesi precedenti la domanda di ISEE corrente si abbassi. Tuttavia vi è da immaginare che, senza dubbio, attendere dei mesi senza percepire alcun sussidio costituisca un grave disagio, per cui risulterebbe comunque opportuno inviare la domanda di ISEE corrente non appena cessata la percezione della Naspi

Ad ogni modo, anche se l'importo del reddito non dovesse risultare massimizzato da subito, bisogna considerare che la validità dell'ISEE corrente è pari a 2 mesi, e che quindi, nell'ambito del rinnovo dell'ISEE corrente, riuscirebbe ad ottenere un reddito di cittadinanza maggiormente elevato, presentando all'Inps la variazione della situazione reddituale ai fini del reddito di cittadinanza.

Si noti infine che il richiedente dell'ISEE corrente deve presentare:

- l'attestazione ISEE in corso di validità;
- la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (es. lettera di licenziamento per il lavoratore a tempo determinato, lettera di riduzione dell'orario di lavoro per il lavoratore a tempo indeterminato, comunicazione di chiusura della partita iva per il lavoratore autonomo);
- le componenti reddituali aggiornate (ad esempio le ultime buste paga) relative agli ultimi 12 mesi, o nel caso di perdita del lavoro con contratto a tempo indeterminato, i redditi percepiti negli ultimi 2 mesi (l'importo da considerare è il reddito imponibile a fini Irpef, quindi compresi i cedolini della Naspi).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***